

Codice A1618A

D.D. 28 gennaio 2025, n. 62

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME (P. IVA omissis) - Interventi selvicolturali in Comune di Briga Alta, località varie - Istanza n. 2024/9201.**



**ATTO DD 62/A1618A/2025**

**DEL 28/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME (P. IVA omissis) - Interventi selvicolturali in Comune di Briga Alta, località varie – Istanza n. 2024/9201.

VISTA la domanda n. 2024/9201 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME con sede in Chiusa Pesio (CN), pervenuta in data 28/11/2024, acquisita al Protocollo al n. 201010;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 204228 in data 03/12/2024;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

PREMESSO CHE:

- l'area oggetto di intervento è soggetta alla pianificazione forestale di cui al Piano Forestale Aziendale (P.F.A.) dell'Area Natura 2000 SIC IT1160057 e del Parco Naturale del Marguareis approvato con D.G.R. 27-8891 del 06/05/2019, ed avente validità per il periodo 2019-2034;
- l'intervento proposto richiede l'autorizzazione selvicolturale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale vigente della Regione Piemonte, in quanto in deroga rispetto agli indirizzi di pianificazione e alle prescrizioni contenute nel P.F.A. sopra citato;

- sulla medesima zona trovano applicazione le Misure di conservazione sitospecifiche per l'Area Natura 2000 SIC IT1160057, approvate con DGR 21-4635 del 06/02/2017, ed in particolare gli obblighi stabiliti all'art. 10;

- con propria istanza, pervenuta al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali in data 25/11/2024 (Prot. n. 198872/A1601C), l'E.G.A.P. Alpi Marittime ha richiesto lo screening di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto in esame;

- tale Settore, con propria Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/01/2025, ha ritenuto che il progetto in questione non debba essere sottoposto a nuova Valutazione d'Incidenza;

VISTI:

- la richiesta di integrazioni del Settore scrivente inoltrata al proponente con nota Prot. n. 219297 del 24/12/2024;

- la documentazione integrativa pervenuta il 22/01/2025 (ns. Prot. 9529), giudicata esaustiva;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 27/01/2025, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- VISTO il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 dell'Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il

personale";

*determina*

- a) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) di dare atto che il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- c) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME (P. IVA *omissis*) con sede in Chiusa Pesio (CN), all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Briga Alta (località varie), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, entrambi agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

C.1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Briga Alta, al Fg. n. 97, mapp. 7, 9, 17, 10, 19, 8. Fg. n. 98, mapp. 17, 14, 16, 15, 19, 28, su una superficie totale di 72,8400 ha, ripartite nei seguenti lotti: Giaretto Area Attrezzata (ca. 7,5 ha), Giaretto (ca. 8,3 ha), Tana del Lupo (ca. 7,2 ha), Rio Malapula (ca. 9,2 ha), Pian del Manzo (ca. 8,0 ha), Val Rosciana (ca. 13,0 ha), Costa Peiron (ca. 8,0 ha), Fascia Pornassina (ca. 17,5 ha);

C.2) Si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata, come nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da boschi ascrivibili ai seguenti tipi forestali: Lariceto montano (LC20X), Lariceto montano in variante con Faggio e/o Abete bianco (LC20B), Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto (LC51X), Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto - var. a Larice (LC51E);

C.3) Eventuali varianti al tipo d'intervento e ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

C.4) Si approva la modalità di assegno al taglio in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale vigente;

C.5) Il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 8.650 mc tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

C.6) Potranno essere tagliati gli esemplari di Larice e Abete bianco assegnati al taglio come da progetto;

C.7) Non potranno essere tagliate piante diverse da quelle assegnate al taglio o comunque diverse rispetto a quanto dettagliato in progetto;

C.8) dovranno comunque essere rispettati gli obblighi stabiliti nelle Misure di conservazione sitospecifiche per l'Area Natura 2000 IT1160057, stabilite all'art. 10, punti: 1.d), 1.e), 1.h), 1.j), 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), nonché i punti 3.b) e 3.c) ai fini della validità della deroga agli obblighi di Valutazione d'Incidenza, stabilita con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/01/2025 del Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

C.9) per quanto possibile, i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

C.10) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco, qualora previste, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

C.11) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

C.12) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

C.13) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;

C.14) si prescrive il rilascio a tempo indefiniti di una pianta viva e una morta ogni 0,25 ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;

C.15) relativamente all'apertura di vie temporanee di esbosco per gru a cavo e/o trattore che si rendessero necessarie, non specificamente identificate nel progetto oggetto di autorizzazione, dovrà essere presentata apposita proposta di variante al Settore scrivente;

C.16) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

C.17) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

C.18) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

I) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali

II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione

IIc1) chiusura e protezione degli accessi

IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

C.19) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

d) di dare atto che, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

e) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

f) di dare atto che i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6);

g) di dare atto che **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento** dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato;

h) di dare atto che il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

i) di dare atto che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo